

INFORMATIVA ENPAF

INFORMAZIONI IMPORTANTI CHE L'ISCRITTO DEVE SAPERE SUL SISTEMA CONTRIBUTIVO DELL'ENPAF

A norma dell'art.21 del DLCP 233/1946 per tutti gli iscritti all'Albo è **obbligatoria l'iscrizione all'ENPAF** (Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti - www.enpaf.it) e il pagamento dei relativi contributi.

Si rammenta che:

- **solo il lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale di farmacista, il disoccupato involontario (disoccupazione certificata presso un Centro per l'Impiego) e il pensionato ENPAF non esercitante la professione del farmacista possono chiedere la riduzione fino all'85%;**

- **gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione di farmacista (o che esercitano una professione diversa da quella del farmacista, o pensionati presso Ente diverso da ENPAF possono chiedere solamente la riduzione del 50%;**

- non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia;

- non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di parafarmacia, i soci di società che gestiscono parafarmacie, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della parafarmacia;

- non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non sono soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF (attività svolta in regime di co.co.co. o con apertura di partita IVA o borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS).

La **disoccupazione involontaria va certificata**; pertanto, gli iscritti all'Albo non occupati devono produrre un documento di disoccupazione presso un centro per l'impiego. Tale stato può essere mantenuto per un **massimo di 5 anni**, dopo i quali la disoccupazione diventa "volontaria" e la quota ENPAF passa al 50%.

La pensione si matura a 68 anni e nove mesi dopo 30 anni di iscrizione all'Albo, di cui almeno 20 di attività di lavoro qualificabile come attività professionale del farmacista.

Al lavoratore dipendente come farmacista e al disoccupato involontario (disoccupazione certificata), che non intendono maturare una pensione, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un **contributo di solidarietà, di euro 173,00 all'anno**.

Tale contributo è a fondo perduto e non matura pensione.

IMPORTANTE: Il contributo previdenziale obbligatorio ridotto, come pure il contributo di solidarietà, non vengono riconosciuti d'ufficio, occorre un'apposita domanda.

La richiesta va redatta su apposito modulo scaricabile agli indirizzi www.enpaf.it nella sezione "modulistica" ed è da inviare con PEC da parte dell'iscritto direttamente all'ENPAF entro il **30 settembre dell'anno successivo** a quello di prima iscrizione all'Albo. Pertanto un iscritto nell'anno 2023 avrà tempo per regolarizzare la propria posizione ENPAF fino al 30 settembre 2024.

Tuttavia, poiché i neo-iscritti ricevono la richiesta di pagamento dell'ENPAF a febbraio dell'anno seguente (nel nostro caso febbraio 2024), comprensiva della quota relativa all'anno d'iscrizione e della quota per l'anno in corso, **codesto Ordine consiglia di comunicare la propria scelta entro l'anno d'iscrizione**.

Qualora il farmacista iscritto per la prima volta non presentasse la domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di prima iscrizione, il termine è perentorio e il suo superamento comporta l'attribuzione della quota intera per almeno un triennio (l'anno di prima iscrizione e i due successivi).

Per presentare la domanda di riduzione o di attribuzione del contributo di solidarietà non è sufficiente trovarsi in una delle condizioni previste dal regolamento al momento della domanda, ma occorre averne il possesso per **almeno sei mesi e un giorno nel corso dell'anno o per almeno la metà più uno dei giorni del periodo di prima iscrizione.**

Se la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempo determinato, l'iscritto al termine del rapporto deve inviare comunicazione all'ENPAF per evitare che l'aliquota contributiva venga portata a quota intera.

Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.

Si ribadisce che:

Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.

La riduzione contributiva e il contributo di solidarietà attribuiti per lo stato di disoccupazione temporanea e involontaria non possono essere conservati per più di cinque anni complessivi in tutta la durata del rapporto assicurativo con l'ENPAF.

PER SAPERNE DI PIÙ SCARICA LA GUIDA DAL SITO www.enpaf.it

(Luogo e data) _____, _____

(Firma per presa visione informativa ENPAF) _____

ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE RICONOSCIUTE DALL'ENPAF COME ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL FARMACISTA E CHE PERMETTONO DI RICHIEDERE LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

- Addetto alla tariffazione e controllo delle ricette;
- Attività brevettuale;
- Attività di farmacovigilanza presso Regioni, ASL, Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S., e industrie farmaceutiche;
- Attività regolatoria, la quale si sostanzia nello svolgimento di tutti gli incarichi tecnico scientifici attinenti la registrazione di farmaci e medicinali omeopatici, nell'ambito di aziende produttrici di farmaci;
- Borsista ovvero assegnista di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso la facoltà di Farmacia o CTF;
- Borsista ovvero assegnista di ricerca presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nelle facoltà suddette;
- Borsista presso Aziende USL e istituti di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco con altra copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf;
- clinica monitor;
- Collaboratore di erboristeria per la vendita al pubblico di piante officinali;
- Collaboratore di farmacia comunale;
- Collaboratore di industria farmaceutica con mansioni attinente al settore del farmaco;
- Collaboratore dipendente di farmacia privata;
- Dipendente di azienda che produce additivi o premiscele nel settore dell'alimentazione animale (D.Lgs. n. 23/99);
- Dipendente di esercizio commerciale con vendita di farmaci al pubblico (art 5 DL 223/06 conv. L. 248/06);
- Direttore del servizio farmaceutico nelle imprese autorizzate all'immissione in commercio di medicinali;
- Direttore di deposito o di magazzino all'ingrosso di medicinali per uso umano;
- Direttore di farmacia comunale;
- Direttore di officina di produzione e confezionamento di cosmetici;
- Direttore di officina o stabilimento di produzione di specialità medicinali o di materie prime farmacologicamente attive;
- Direttore di stabilimento di produzione di gas tossici;
- Direttore di stabilimento di produzione di premiscele e mangimi medicati;
- Direttore responsabile di farmacia privata;
- Direttore tecnico di azienda di produzione e confezionamento di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- Dirigente di I o II livello nel ruolo farmacisti presso uno dei dipartimento o servizi del Ministero della Salute;
- Dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso la facoltà di Farmacia o CTF;
- Dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nelle facoltà suddette;
- Esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario;
- Farmacista con qualifica di product-manager nelle aziende di produzione di medicinali;
- Farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici delle Asl;
- Farmacista dirigente nelle farmacie ospedaliere;
- Farmacista negli Istituti di pena;
- Farmacista negli istituti di ricerca (con mansioni attinenti al settore del farmaco);
- Farmacista che effettua analisi ambientali e/o sulle acque (con sottoscrizione dei risultati);
- Farmacista nella Croce Rossa;
- Farmacista nelle amministrazioni statali qualora per l'assunzione sia necessaria l'iscrizione all'Albo;
- Farmacista nelle case di cura;
- Informatore scientifico (potranno essere oggetto di valutazione anche ulteriori attività relative alla diffusioni di informazioni e consigli nel settore dei medicinali);
- Persona qualificata nelle officine di produzione di medicinali veterinari;
- Professore o ricercatore universitario (corso di laurea in Farmacia o in CTF);

- Professore o ricercatore universitario presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con mansioni attinenti al settore del farmaco;
- Responsabile della vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari presso grossisti e produttori;
- Responsabile di magazzino all'ingrosso di medicinali veterinari;
- Responsabile di sperimentazione scientifica sugli animali ai sensi del D.M. 29/9/95;
- Responsabile importazione cosmetici da paesi extraeuropei;
- Tecnici laureati presso la facoltà di farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF) con mansioni attinenti al settore del farmaco;
- Titolare di erboristeria con vendita al pubblico di piante officinali;
- Titolare di esercizio commerciale con vendita di farmaci al pubblico (art 5 DL 223/06 conv. L. 248/06).

(Luogo e data) _____, _____

(Firma per presa visione informativa ENPAF) _____